

Determina n. 01 prot 02 del 18 marzo 2020

Oggetto: Determina a contrarre per l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63, comma 3 lett.b. del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l'affidamento dell'**"Aggiornamento tecnologico del tomografo di Risonanza Magnetica a 7 Tesla da modello Discovery MR950 a modello SIGNA 7T con sistema RADIOFREQUENZA IN RICEZIONE e sistema avanzato TDI (Total Digital Imaging) multi-canale e piattaforme avanzate di calcolo per acquisizioni e ricostruzione"**- **Atto di nomina del RUP per la procedura di scelta del contraente**

### **Il Coordinatore**

Visto il D.Lgs 16 ottobre 2003, n. 288 concernente "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3" il quale prevede all'articolo 10 che, nella ripartizione dei fondi di cui al D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502, sono riservate apposite quote, annualmente stabilite dal Ministero della salute, per il finanziamento di progetti gestiti mediante organizzazioni in rete e sono favorite forme di co-finanziamento;

Visto l'articolo 1, comma 140, e della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anno dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

Visto il citato articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 che, tra i settori di spesa nei quali assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, prevede alla lettera c) **"la ricerca"**

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017 recante "riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232;"

Visto l'allegato 1 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che alla lettera c) **"ricerca"** stabilisce l'attribuzione, al Ministero della salute, dell'importo complessivo di euro 23.130.200, ripartito in euro 13.704.200 per il 2017, euro 6.738.000 per il 2018, euro 2.215.500,00 per il 2019 ed euro 472.500 per gli anni 2020-2032;

Visto il Decreto del Ministro della Salute datato 25 gennaio 2018, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2018, foglio n. 382, con cui sono stati indicati gli interventi e i progetti finanziati con le risorse assegnate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 e le modalità di utilizzo dei contributi;

Visto l'allegato A del sopra citato Decreto Ministeriale che prevede, tra i progetti da finanziare – afferenti ai settori della ricerca – il Progetto di ricerca *"Developmental Brain Abnormality Imaging – An integrated network for studying developmental brain disorders (DeBrAIN)"* – Rete Italiana salute Dell'Età evolutiva (Rete IDEA) al quale è assegnato l'importo di euro 1.000.000,00= (unmilione/00);

Visto l'atto di costituzione di Rete Italiana salute Dell'Età evolutiva (Rete IDEA);

Visto la L. 241/1990, ed in particolare l'art. 5, *"Responsabile del procedimento"*, e seguenti;

Visto il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare l'art. 31, *"Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni"*

Viste le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, emanate con Deliberazione del Consiglio ANAC n. 1026 del 26.10.2016 e

#### **Richiamati:**

*-l’art. 31, comma 10 del d.lgs 50/2016 che recita : “Le stazioni appaltanti che **non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici** individuano, **secondo i propri ordinamenti**, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenuti”.*

*l’art. 31 punto 11 del dgs 50/2016 che recita “Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della **specificità professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP**, secondo quanto attestato dal dirigente competente, **i compiti di supporto** all’attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall’art. 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all’art. 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.*

\*\*\* \*\*

Considerato che la durata del Progetto di ricerca “*Developmental Brain Abnormality Imaging – An integrated network for studying developmental brain disorders (DeBrAIIn)*” è programmata in 3 (tre) anni;

Considerato che i contratti relativi alla cessione delle strumentazione del Progetto di ricerca sono scelti in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e che il personale di supporto estraneo all’IRCCS che partecipa sia al Progetto che alla Rete deve essere reclutato mediante procedure selettive aperte, con modalità tali da garantire adeguata pubblicità dell’avviso di selezione, il più ampio accesso ai candidati, la trasparenza e il rigore della procedura;

Considerato che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che ai sensi dell’art. 63 comma 1, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, e successive integrazioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici, in casi determinati dalla legge, mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone atto con adeguata motivazione;

Considerato che ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. b), del Decreto Legislativo n. 50/2016, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara può essere utilizzata “*nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni.*”

Accertato, in base alle previsioni dell’art. 63, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50/2016, che non sussistono altri soggetti idonei, oltre al fornitore originario, per l’aggiornamento tecnologico del tomografo

di Risonanza Magnetica, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato;

Ritenuto inoltre, ai sensi dell'art. 63, comma 6 e dell'art.95 comma 4 punto b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate;

**-Ritenuto** necessario provvedere, ai sensi delle norme citate, alla formale nomina del “Responsabile Unico del procedimento” (RUP) relativo alla procedura in oggetto, nonché all’individuazione di un “Gruppo di lavoro” a supporto a Rup individuando professionisti di riferimento, in possesso di specifiche competenze tecniche.

Rilevato che l’Associazione Rete Idea non dispone nel proprio organico di personale in possesso di adeguato profilo professionale.

Rilevato che sia opportuno ricorrere alle professionalità presenti presso gli IRCSS associati ed in particolare, all’IRCSS “Stella Maris” che ha elaborato il progetto *Developmental Brain Abnormality Imaging – An integrated network for studying developmental brain disorders (DeBrAIN)*”

\*\*\* \*\*

Preso atto che “Il Sistema Risonanza Magnetica a 7 Tesla (RM 7T) di Pisa,” unico in Italia, è stato acquisito alla fine di un lungo e complesso processo, tramite una procedura di gara appalto concorso alla quale parteciparono le quattro ditte allora presenti sul mercato mondiale (GE HealthCare, Siemens, Philips e Bruker), che portò in esito a deliberare l’acquisto del sistema RM 7T della General Electric (GE) Healthcare, contestualmente alla costruzione del nuovo Centro di Ricerca sull’Campo Ultra Alto IMAGO7 presso l’IRCCS Stella Maris.

Preso atto che la GE HealthCare, fornitore originario e ditta produttrice e manuttrice del sistema installato a Pisa, ha concepito in questi ultimi due anni un sistema completamente innovativo (SIGNA 7T) riuscendo ad unire i benefici dell’incremento del campo magnetico con quelli dell’hardware altamente avanzato in uno allo stesso sistema.

Acquisite le risultanze della Relazione Tecnica ex art. 63 comma 3 lett. b del decreto legislativo 50/2016 a firma del Dr. Michela Tosetti, Fisico Responsabile Sistema RM 7 T –Pisa, e del Dr Mirco Cosottini, Medico Radiologo Responsabile Sistema RM 7, nella quale si attesta che “ *il fornitore originario produttore della Risonanza Magnetica 7 Tesla installata c/o IRCCS Stella Maris, sia l’unico in grado di fornire l’aggiornamento “Sistema RADIOFREQUENZA IN RICEZIONE e annessi” senza causare incompatibilità tecniche*” (all. 1)

Riscontrato, alla luce delle suddette risultanze che per l’aggiornamento tecnologico della Risonanza Magnetica 7 Tesla installata c/o IRCCS Stella Maris, rivolgersi ad un altro operatore comporterebbe un irragionevole azzeramento dei notevoli risultati, anche in termini di innovazione, maturati dalla GE HealthCare

Riscontrata nel contempo, alla luce dei notevoli risultati tecnici maturati, l’efficienza del servizio anche in termini di qualità ed economicità del servizio di aggiornamento tecnologico fornito dalla GE HealthCare,.

Riscontrata la sussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto di cui all’art. 63, comma 3, lett. b), del Decreto Legislativo n. 50/2016, ai sensi del quale la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara può essere utilizzata “*nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate*”;

## **DETERMINA**

- a) di procedere ad un affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per l'Aggiornamento tecnologico del tomografo di Risonanza Magnetica a 7 Tesla da modello Discovery MR950 a modello SIGNA 7T con sistema RADIOFREQUENZA IN RICEZIONE e sistema avanzato TDI (Total Digital Imaging) multi-canale e piattaforme avanzate di calcolo per acquisizioni e ricostruzione”;
- b) di prevedere, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 punto b) del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- c) di acquisire il CIG ed effettuare il relativo versamento;
- d) di procedere all'invito della società GE HealthCare;
- e) di quantificare l'importo della fornitura in complessivi in Euro 720.000,00 al lordo del ribasso, oltre IVA di legge, se dovuta, di cui Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza come da DUVRI;
- f) di designare, quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Gaetanino Giovanni Tufaro
- g) di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, trattandosi di unico offerente;
- h) di disporre che il pagamento dell'intera fornitura sarà effettuato, a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità tecnica e rispondenza formale e fiscale, previa suddivisione delle seguenti rate, le cui scadenze temporali sono commisurate al complessivo importo contrattuale: il 10% dell'importo contrattuale all'atto della dichiarazione di inizio produzione da parte del fornitore; il 37,14% dell'importo contrattuale all'atto dell'installazione del macchinario da parte del fornitore; il 47,14% dell'importo contrattuale entro il 31.12.2020 e comunque non prima dell'ultimazione della fornitura; il 5,72% dell'importo contrattuale entro il 31.01.2021 e comunque non prima del collaudo;
- i) di stabilire la decorrenza di tale procedura indicativamente dal 10.04.2020
- j) di imputare la spesa complessiva di € 720.000,00 al lordo del ribasso, a valere sui fondi 2017-2020 – legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), articolo 1, comma 140, lett. c) Ricerca-Fondo Investimenti e sviluppo infrastrutturale – DM 25/01/2018- capitolo 7212/01, giusta Convenzione sottoscritta da Rete Idea con il Ministero della Salute – Direzione Generale della ricerca e dell'Innovazione in Sanità ;
- k) di riservarsi la facoltà, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del d.lgs 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione laddove l'offerta risulti non conveniente o inadeguata in relazione all'oggetto del contratto;
- l) di approvare la Lettera di Richiesta Offerta e lo schema di contratto qui allegati, da porre a base della procedura negoziata con la società GE HealthCare.

### **Allegati:**

- 1) Relazione tecnica ex art. 63 comma 3 lett. b) del decreto legislativo 50/2016;
- 2) Schema di contratto;
- 3) Lettera Richiesta offerta
- 4) DUVRI;

*f.to* Il Coordinatore della Rete Italiana salute Dell'Età evolutiva (Rete IDEA)

Prof. Bruno Dallapiccola